

Assicurazioni Carta Corporate Meeting American Express®

Le Polizze Collettive sono state stipulate da American Express Italia S.r.l., in qualità di Contraente, con le Compagnie di Assicurazione:

- Chubb European Group SE, con la seguente polizza

- Inconvenienti di Viaggio - Polizza n° 010306338S

- Lloyd's di Londra, con la seguente polizza

- Bagagli e Articoli Personali - Polizza n° N9B50993

entrambe d'ora in poi denominate "Società".

American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, appartenente al gruppo American Express, sede legale Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell'Albo di cui all'art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d'Italia. Sito Internet: www.americanexpress.it.

American Express ha sottoscritto per i Titolari di Carta Corporate le seguenti assicurazioni. Per usufruirne basterà pagare i biglietti di trasporto di linea con la Carta Corporate.

RAGIONE SOCIALE

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896,176,662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 - Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00043. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Estratto delle condizioni di assicurazione di cui alla polizza Infortuni Viaggi d'Affari N° 010306338S

Il presente Estratto fornisce i dettagli relativi alla copertura assicurativa Infortuni Viaggi d'Affari n° ITDAFY00209 stipulata da American Express Italia S.r.l. - con Chubb European Group SE - per i viaggi prenotati con Carta Corporate Meeting.

EFFETTO DELLA POLIZZA E DIRITTO ALLA COPERTURA

La presente polizza ha effetto dalle ore 24 del' 01 Aprile 2014.

La copertura assicurativa è comunque subordinata all'utilizzo di una Carta Corporate Meeting American Express come indicato in ciascun articolo che segue

DEFINIZIONI

Le presenti Definizioni hanno il significato particolare di seguito rispettivamente indicato e appariranno scritte in grassetto in tutto il documento.

“Infortunio Viaggi d'Affari 24 ore”:

un **Infortunio** occorso alla **Persona Assicurata entro i 30 giorni** immediatamente successivi ad un Viaggio con **Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea**, ma anteriormente all'inizio di un Viaggio di Ritorno con Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea, a condizione che:

- a) il totale dei costi sia per il Viaggio con Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea che per il **Viaggio di Ritorno con Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea**, siano stati addebitati sul Conto Carta American Express anteriormente al verificarsi di un Infortunio indennizzabile a termini di polizza; e
- b) l'**Infortunio** sia avvenuto mentre la **Persona Assicurata** stava viaggiando su richiesta **dell'Azienda Sponsor** per motivi di lavoro connessi all'Azienda stessa. Sono esclusi i viaggi quotidiani da e per il posto di lavoro, quelli effettuati durante i periodi di aspettativa, i viaggi a titolo personale o per vacanza.

“Conto Carta American Express”:

la Carta Corporate Meeting intestata **all'Azienda Sponsor**, rilasciata da American Express Italia S.r.l. e i cui estratti conto siano inviati in Italia.

“Società”: “Indennizzo”:

la Compagnia di Assicurazione Chubb European Group SE. la somma dovuta dalla **Società** in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

“Infortunio”:

l'evento fortuito, violento ed esterno che abbia come conseguenza unica, diretta ed esclusiva, la morte o una delle **perdite** indicate nella Tabella degli Indennizzi.

“ Perdita”:

quando usato con riferimento:

- a) a mani o piedi, si intende il completo distacco degli stessi all'altezza o al di sopra del polso o della caviglia;
- b) a un occhio, si intende la perdita completa ed irreversibile della capacità visiva di tale occhio.

“Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea”:

qualsiasi mezzo di trasporto aereo, terrestre o marittimo che operi in base a licenza di trasporto a pagamento per passeggeri, inclusi i taxi. Sono escluse le auto a noleggio o in locazione.

“Viaggio con un Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea”:

il viaggio effettuato dalla **Persona Assicurata**:

- a) a bordo di un **Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea**, che abbia inizio durante il corso di validità della Polizza Collettiva ed il cui intero costo sia stato addebitato sul **Conto Carta American Express** anteriormente al verificarsi di un **Infortunio** indennizzabile a termini di polizza; e
- b) tra la località di partenza e la destinazione finale indicate nel biglietto intestato alla Persona Assicurata;
- c) su richiesta **dell’Azienda Sponsor** per motivi di lavoro connessi all’Azienda stessa. Sono esclusi i viaggi quotidiani da e per il posto di lavoro, quelli effettuati durante i periodi di aspettativa, i viaggi a titolo personale o per vacanza.

“Viaggio di Ritorno con un Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea”:

il viaggio effettuato dalla **Persona Assicurata**:

- a) a bordo di un **Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea**, che abbia inizio durante il corso di validità della Polizza Collettiva ed il cui intero costo sia stato addebitato sul **Conto Carta American Express** anteriormente al verificarsi di un **Infortunio** indennizzabile a termini di polizza;
- b) tra la località di partenza e la destinazione finale indicate nel biglietto intestato alla Persona Assicurata;
- c) su richiesta **dell’Azienda Sponsor** per motivi di lavoro connessi all’Azienda stessa. Sono esclusi i viaggi quotidiani da e per il posto di lavoro, quelli effettuati durante i periodi di aspettativa, i viaggi a titolo personale o per vacanza.

“Viaggio di Ritorno”:

il ritorno della **Persona Assicurata** al suo **Paese di Residenza**.

“Paese di Residenza”:

il Paese in cui la **Persona Assicurata** ha la residenza ufficiale (da dimostrarsi mediante certificato di residenza, permesso di soggiorno o altro documento ufficiale).

“Persona Assicurata”:

- a) ogni persona che effettua il viaggio su richiesta **dell’Azienda Sponsor**
- b) il suo coniuge (o convivente more-uxorio),
- c) il suo partner (purchè stabilmente conviventi da almeno 6 mesi), d) i figli conviventi (naturali, in affidamento, adottati o sotto tutela legale) di età inferiore a 23 anni,
- d) e) a condizione che i loro costi di viaggio siano stati interamente addebitati sul **Conto Carta American Express**.

“Polizza Collettiva”:

il contratto di assicurazione stipulato da American Express con la Compagnia Società allo scopo di fornire alle Persone Assicurate che ne hanno titolo i benefici previsti dalle garanzie assicurative di cui al presente Estratto.

“Lavoro Manuale”:

le attività manuali correlate all’installazione, assemblaggio, manutenzione o riparazione di impianti elettrici, meccanici o idraulici, (diverse da una pura capacità manageriale / di supervisione, di vendita o amministrativa), o l’effettuazione di qualsiasi attività in qualità di idraulico, elettricista, tecnico del suono o dell’illuminazione, carpentiere, pittore/decoratore, capomastro o lavoratore manuale di qualsiasi tipo.

“Sport Speciali”:

la discesa in corda, il football americano, il baseball, la boxe, il bungee jumping, la canoa, la discesa lungo canyon (canyoning), la speleologia, le attività subacquee in grotta, l'immersione subacquea con uso di autorespiratore, il tiro al piattello, la pesca di profondità, la corsa in montagna, il volo (esclusi i voli come passeggero pagante su aeromobile autorizzato al trasporto passeggeri), il deltaplano o comunque sport aerei in genere, il karting, l'hockey, il salto a cavallo, l'equitazione, la caccia e la caccia a cavallo, il jet biking e lo jet-ski, le arti marziali, il deltaplano a motore, le corse e i rally con veicolo a motore, l'impiego della mountain bike su tracciati non asfaltati, l'alpinismo, il paracadutismo, il parapendio, la conduzione di velivoli, il polo, l'arrampicata, il parascending, la speleologia con l'impiego di corde, tutte le varianti/ forme di rugby, i safari (nei casi in cui l'Assicurato o altri turisti siano in possesso di armi); immersioni a profondità superiori ai 30 metri, la speleologia e le immersioni subacquee senza accompagnatori, le corse siepi ippiche, il trekking, i giochi di guerra/paint ball, la canoa e il rafting su fiume; la navigazione da diporto oltre le 20 miglia marine dalla costa più vicina, nonché i seguenti sport invernali: il bob, l'eliski, l'hockey su ghiaccio, lo slittino, il para-skiing, lo skeleton, la motoslitte, lo ski-jumping, lo sci agonistico e lo sci acrobatico, tutti gli sport agonistici e le prove di velocità, abilità e resistenza.

“Azienda Sponsor”:

la società, la società di persone, l'associazione, l'azienda individuale ovvero loro società controllanti, consociate o affiliate, per conto delle quali i costi di viaggio sono stati addebitati sul **Conto Carta American Express** del quale risultano Titolari. qualsiasi attività diretta contro persone, organizzazioni o proprietà di qualsiasi tipo:

“Terrorismo”:

- 1) che coinvolga, compori o preluda a:
 - a) uso, o minaccia di uso, di forza o di violenza; oppure
 - b) commissione, o minaccia di commissione, di un atto pericoloso; oppure
 - c) commissione, o minaccia di commissione, di un atto che interferisca con o danneggi un sistema elettronico, informatico, meccanico o di comunicazione; e
- 2) quando si applichino una o entrambe le seguenti fattispecie:
 - d) al fine di ottenere un effetto intimidatorio o coercitivo su un governo, sulla popolazione civile o una parte della stessa, nonché un effetto di disturbo su un settore dell'economia;
 - e) al fine apparente di ottenere un effetto intimidatorio o coercitivo su un governo, oppure di promozione di determinati obiettivi politici, ideologici, religiosi, sociali ed economici, o di espressione di sostegno (o di opposizione) a una filosofia o ideologia.

“Singolo Evento”:

il verificarsi di un **Infortunio** indennizzabile a termini di polizza, accaduto in un istante e luogo identificabili. Si precisa che qualsiasi successivo evento, accaduto in un periodo di tempo inferiore a 72 ore dal primo evento e ad una distanza inferiore a 10 miglia dal luogo ove è accaduto il primo evento, sarà considerato come **“Singolo Evento”**.

“Limite Catastrofale”:

il massimo Indennizzo che la **Società** corrisponderà in caso di **Singolo Evento**.

COME E QUANDO E' OPERATIVA LA COPERTURA ASSICURATIVA

- 1) Qualora durante un **Viaggio con un Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea** o un **Viaggio di Ritorno con un Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea**, la **Persona Assicurata** subisca un **Infortunio**:
 - a) mentre viaggia quale passeggero a bordo di un **Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea**, o durante l'imbarco o lo sbarco dallo stesso o sia investito da tale mezzo;
oppure
 - b) durante il trasferimento verso un aeroporto o durante la sua permanenza nei locali aeroportuali al fine di imbarcarsi sull'aeromobile per un **Viaggio con Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea** o un **Viaggio di Ritorno con Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea**;
oppure
 - c) durante la sua permanenza nei locali aeroportuali immediatamente dopo lo sbarco dall'aeromobile utilizzato per un **Viaggio con Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea** o un **Viaggio di Ritorno con Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea**; ed entro 365 giorni dalla data dell'evento questo abbia come conseguenza la morte o una delle **Perdite** di cui alla Tabella degli Indennizzi che segue, la **Società** corrisponderà l'**Indennizzo** previsto alla voce "Indennizzo per Mezzo di Trasporto Pubblico" nella predetta Tabella, fermo restando che per ciascun **Singolo Evento** verrà applicato il **Limite Catastrofale** di €7.000.000.-
- 2) Qualora la **Persona Assicurata** subisca un **Infortunio Viaggi d'Affari 24 Ore** ed entro 365 giorni dalla data dell'evento questi abbia come conseguenza la morte o una delle **Perdite** di cui alla Tabella degli Indennizzi che segue, la Società corrisponderà l'**Indennizzo** previsto alla voce "Indennizzo per Viaggi d'Affari 24 Ore" nella predetta Tabella, fermo restando che per ciascun **Singolo Evento** verrà applicato il **Limite Catastrofale di €7.000.000.-**
- 3) **In caso di scomparsa**, affondamento o naufragio del **Mezzo di Trasporto Pubblico** sul quale la Persona Assicurata viaggiava e a seguito di questo:
 - a) la **Persona Assicurata** rimanga inevitabilmente esposta agli agenti naturali esterni e, come conseguenza di detta esposizione, deceda o subisca una **Perdita** entro 365 giorni dalla data dell'evento, oppure
 - b) il corpo della **Persona Assicurata** non venga ritrovato entro 365 giorni dalla data dell'evento; si supporrà, a meno che non vi siano prove del contrario, che la **Persona Assicurata** abbia subito una **Perdita** o, a seconda del caso, sia deceduto a seguito di un **Infortunio**.
- 4) Qualora un **Singolo Evento** coinvolga più **Persone Assicurate** e il totale degli Indennizzi fosse superiore a €7.000.000.-, verrà applicato il **Limite Catastrofale di €7.000.000.-**, cioè ciascun Indennizzo spettante pro-capite verrà ridotto proporzionalmente in base al numero delle Persone Assicurate, affinché la somma degli Indennizzi liquidabili sia pari a €7.000.000.-. A maggior chiarimento, in tali fattispecie ogni Indennizzo così come riportato nella Tabella degli indennizzi sarà moltiplicato per il seguente Fattore d'Indennizzo:
Fattore d'Indennizzo = €7.000.000. divisi per il totale degli **Indennizzi** relativi ad un **Singolo Evento** e a tutte le **Persone Assicurate**

TABELLA DEGLI INDENNIZZI

	<i>Indennizzo per Mezzo di Trasporto Pubblico</i>	<i>Indennizzo per Viaggi d'Affari 24 Ore</i>
Morte	€250,000	€250,000
Perdita di entrambe le mani o entrambi i piedi	€250,000	€250,000
Perdita di una mano e di un piede	€250,000	€250,000
Perdita della vista di entrambi gli occhi	€250,000	€250,000
Perdita della vista di un occhio e perdita di una mano o di un piede	€250,000	€250,000
Perdita di una mano o di un piede o della vista di un occhio	€125,000	€125,000

Qualora l'Infortunio abbia più di una conseguenza fra quelle sopra elencate, gli indennizzi rispettivamente indicati saranno addizionali fino ad un massimo di €250.000.-, fermo restando l'applicazione del **Limite Catastrofale** di €7.000.000.- qualora un **Singolo Evento** coinvolga più **Persone Assicurate**.

CHE COSA NON E' COPERTO DALLA POLIZZA (ESCLUSIONI)

La **Società** non risarcirà alcuna **Perdita** che sia stata causata da, o a cui abbia contribuito, quanto segue:

- 1) suicidio tentato o consumato della **Persona Assicurata** a prescindere dal suo stato di salute mentale.
- 2) guerra dichiarata o non dichiarata.
- 3) qualsiasi perdita durante un **Infortunio Viaggi d'Affari 24 Ore** conseguente ad un atto di Terrorismo.
- 4) l'emissione, dispersione, infiltrazione, migrazione, fuga, perdita di o esposizione a qualsiasi materiale, gas, sostanza o contaminazione di tipo biologico, chimico, nucleare o radioattivo, sia reale che presunta o minacciata.
- 5) partecipazione a **Sport Speciali**.
- 6) partecipazione a **Lavori Manuali**.
- 7) servizio nell'esercito, nella marina o nell'aeronautica di qualsiasi Paese.
- 8) partecipazione a qualsiasi attività militare, di polizia o antincendio.
- 9) attività svolte in qualità di operatore o membro dell'equipaggio di qualsiasi **Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea**.
- 10) i voli effettuati a bordo di aeromobili di proprietà o noleggiati **dall'Azienda Sponsor**.
- 11) i voli effettuati a bordo di qualsiasi aeromobile che non sia di linea aerea regolare, noleggiato da un'unica organizzazione.
- 12) i voli effettuati a bordo di aeromobili militari o di qualsiasi aeromobile che richieda permessi o dispense speciali.
- 13) azioni illegali compiute o tentate da o per conto della Persona Assicurata o dei suoi beneficiari.
- 14) assunzione di qualunque farmaco, medicina, stupefacente o allucinogeno, a meno che non sia prescritto da un medico.
- 15) assunzione di alcool in combinazione con qualunque tipo di farmaco o medicina contro il consiglio del medico.
- 16) conduzione di qualsiasi veicolo da parte della Persona Assicurata con un tasso di alcoolemia nel sangue superiore al tasso legale permesso nel paese dove è avvenuto il sinistro.
- 17) glic postamenti quotidiani della **Persona Assicurata** da e verso il posto di lavoro, durante i permessi di aspettativa, i viaggi di piacere a titolo personale o le vacanze.

La Società non corrisponderà più di un **Indennizzo**:

- a) per morte o per una **Perdita** subita da una **Persona Assicurata** in seguito ad uno stesso Infortunio. Nel caso di più di una **Perdita** si applica il massimo **Indennizzo**, oppure
- b) nel caso di più Conti Carta American Express o Business Travel Account, gli obblighi della **Società** ai sensi della Polizza saranno determinati unicamente in conformità ai presenti termini e condizioni per i viaggiatori il cui **Viaggio con Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea** o **Viaggio di Ritorno con Mezzo di Trasporto Pubblico di Linea** sia stato prenotato a mezzo di Carta Corporate Meeting. In nessun caso la **Società** corrisponderà un Indennizzo per qualsiasi altro Conto Carta American Express o Business Travel Account American Express; fermo comunque il **Limite Catastrofale** in caso di **Singolo Evento**.

PROCEDURE PER LA DENUNCIA DI UN SINISTRO

- 1) La **Persona Assicurata** o un suo rappresentante devono dare notizia del sinistro alla Società il prima possibile, compilare, a richiesta della Società stessa, la denuncia di sinistro, esprimere il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, integrarla di tutte le informazioni mediche fornendo a proprie spese i certificati, le prescrizioni e la documentazione necessaria per la

valutazione del sinistro. Alla **Persona Assicurata** potrà essere richiesto di sottoporsi a visita o consulto medico presso un fiduciario della Società; in tal caso le spese relative sono a carico di quest'ultima.

- 2) Le denunce di sinistro devono essere inviate alla Società al seguente indirizzo: Chubb European Group SE
Via Fabio Filzi 29 - 20124 Milano
Tel. +39 02 27095 550
Fax +39 02 27095 447
- 3) L'inosservanza dei termini di cui sopra può compromettere il diritto all'Indennizzo.
- 4) Qualora la **Persona Assicurata** provochi deliberatamente un evento che dia origine ad una richiesta d'Indennizzo, commetta atti fraudolenti oppure rifiuti di seguire i consigli forniti dalla Società, la richiesta d'Indennizzo potrà essere respinta. Gli importi erogabili relativi ai reclami validi saranno accreditati sul conto bancario della **Persona Assicurata** oppure corrisposti mediante assegno così come concordato con la **Persona Assicurata** o i suoi aventi diritto.
- 5) L'eventuale importo d'Indennizzo non ancora erogato al momento del decesso della **Persona Assicurata** e l'Indennizzo previsto per il caso di morte saranno corrisposti ai beneficiari designati.

In difetto di designazione la Società verserà l'Indennizzo agli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia di successioni testamentarie o, in mancanza di valido testamento, di successioni ab intestato. La Persona Assicurata potrà in ogni momento, durante la vigenza del presente contratto, modificare l'indicazione del(i) beneficiario(i) con comunicazione scritta alla Società.

NORME GENERALI

a) **Controversie. Arbitrato irrituale**

La Società si impegna a porre in essere, su richiesta scritta della Persona Assicurata o suo avente diritto, procedure per giungere ad una soluzione extragiudiziale di qualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione regolato dalle presenti condizioni di polizza. Nel caso particolare di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, la Società si impegna, su richiesta scritta della Persona Assicurata o suo avente diritto, a conferire mandato, con scrittura privata tra le Parti, ad un Collegio di tre medici, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico potrà in ogni caso partire da una qualsiasi delle Parti (inclusa la Società) la quale, dopo aver verificato la disponibilità dell'altra (ossia, nel caso della Società, dell'Assicurato o avente diritto) all'attivazione della procedura conciliatoria, provvederà a nominare, per iscritto, il medico designato e a raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall'altra Parte. Il terzo medico viene scelto dalle Parti, sopra una terna di nomi proposta dai medici designati; in caso di disaccordo è il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione. Nominato il terzo medico, la parte attrice convoca il Collegio Medico, invitando l'altra Parte a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell'Assicurato e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico non è vincolante per le Parti, e non pregiudica la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale.

b) **Foro competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza della **Persona Assicurata**.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

1) **Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al Contratto di assicurazione è quella Italiana.

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n° 175/1995, le Parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al Contratto. In tal caso la Società proporrà di scegliere la legge dello Stato ove è ubicato il rischio. E' fatta salva, in ogni caso, la prevalenza delle norme imperative italiane.

2) **Reclami in merito al contratto**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax, e-mail, alla Società al seguente indirizzo: Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano -Fax 02-27095.430 - e-mail: ufficio.reclami@chubb.com Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA CONTENUTE NEL PRESENTE ESTRATTO

American Express Italia S.r.l. e Chubb European Group SE si riservano il diritto di apportare modifiche al testo delle Condizioni di Polizza e/o fissare un termine di scadenza della presente polizza, e di comunicare tali modifiche e/o scadenza con le stesse modalità con cui vengono comunicate eventuali modifiche al Regolamento Carta, incluso, in particolare, l'inserimento di messaggi negli estratti conto Carta e/o in periodiche pubblicazioni inviate ai Titolari di Carta.

Termini e condizioni della Polizza Assicurativa sui Bagagli e Articoli personali

Il presente documento fornisce i dettagli relativi alla copertura assicurativa concordata da American Express Italia S.r.l. con alcuni Assicuratori del Lloyd's di Londra per viaggi prenotati con Carta Corporate Meeting con il numero di Polizza Principale sotto riportato.

Il presente documento sostituisce tutti i termini e le condizioni di assicurazione sui Bagagli e Articoli Personali per Carta Corporate Meeting American Express emessi da American Express Italia S.r.l. in Italia prima del 01 Aprile 2014.

Articolo 1	-	Condizioni Generali	Condizioni e Informazioni importanti
Articolo 2	-	Bagagli e Articoli Personali	Polizza Principale numero N9B50993

Sezione 1. Condizioni e Informazioni Importanti

A) CONDIZIONI GENERALI AMBITO DELLA COPERTURA

La copertura assicurativa è subordinata all'utilizzo di una Carta Corporate Meeting.

DEFINIZIONI

I seguenti termini hanno un significato particolare e appariranno scritti in grassetto in tutto il documento.

“Conto Carta American Express”

significa una Carta Corporate Meeting rilasciata da American Express Italia S.r.l. i cui estratti conto siano inviati in Italia.

“Paese di Residenza”

significa il paese in cui la Persona Assicurata è ufficialmente residente (da dimostrarsi mediante certificato di residenza, permesso di soggiorno o altro documento ufficiale).

“Viaggio in Copertura”

significa il viaggio:

- che inizia durante il periodo di validità della **Polizza Principale**, ovunque nel mondo, ma che ha per destinazione un luogo fuori del normale **Paese di Residenza** dell'**Assicurato**; e
- per il quale le relative **Spese di Trasporto di Linea** siano state addebitate sul **Conto Carta American Express**.

“Luogo di Residenza”

significa l'indirizzo principale di residenza della **Persona Assicurata nel Paese di Residenza**.

“Assicurato”

si intende una persona che sia un funzionario, socio, proprietario o dipendente di un'Azienda, che sia in viaggio per conto di tale **Azienda** e le cui spese di viaggio vengano addebitate su un **Conto Carta American Express**.

“Polizza Principale”

significa il contratto redatto dagli **Assicuratori per fornire ai viaggiatori Titolari di Carta Corporate Meeting American Express che ne abbiano titolo** i benefici assicurativi nella misura prevista dai presenti Termini e Condizioni.

“Assicuratori”

si riferisce a determinati Assicuratori del Lloyd's.

“Paio o serie”

significa un certo numero di **Unità di Bagaglio** o **Articoli Personali** tra loro associati in base a similarità, complementarietà o tali da essere usati congiuntamente.

“Bagaglio o Articoli Personali”

significa quegli articoli solitamente portati o indossati dai viaggiatori, trasportati ovvero acquistati durante un **Viaggio in Copertura dall'Assicurato** per il proprio uso individuale, subordinatamente alle franchigie e limitazioni di cui al presente estratto.

“Mezzo di trasporto di Linea”

significa qualsivoglia mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo autorizzato al trasporto di passeggeri paganti.

“Azienda”

significa la società, la società di persone, l'associazione, l'azienda individuale ovvero le loro società controllanti, consociate o affiliate per conto delle quali sono stati addebitati viaggi su un **Conto Carta American Express** attivo.

B) INFORMAZIONI IMPORTANTI

- 1) I presenti Termini e Condizioni sono disciplinati dalla Legge italiana, eccetto qualora i Termini e le Condizioni costituiscano deroga alla legge vigente.
- 2) Eventuali reclami da parte dell'**Assicurato** dovranno essere rivolti agli **Assicuratori** il più presto possibile e in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dal rientro nel **Luogo di Residenza**. Qualora l'Assicurato presenti un reclamo, questi riceverà un Modulo Denuncia che dovrà essere restituito entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento.
- 3) Per reclami riguardanti **Bagaglio** o **Articoli Personali** contattare gli **Assicuratori** tramite il Servizio Reclami: Crawford & Company,
Via Mascheroni n°1, Milano Tel. - 02 48100423
e-mail - j.farina@crawco.it Fax. - 02 48517810
- 4) Qualora l'**Assicurato** non ottemperi agli obblighi contemplati dal presente documento di Termini e Condizioni il reclamo dell'**Assicurato** non sarà ritenuto valido. Qualora l'Assicurato provochi deliberatamente un evento che dia origine ad una richiesta di Indennizzo, commetta atti fraudolenti oppure rifiuti di seguire i consigli forniti dagli **Assicuratori**, il reclamo potrà essere respinto.
- 5) Gli importi erogabili relativi ai reclami validi saranno accreditati sul conto bancario dell'**Assicurato** oppure corrisposti mediante assegno così come concordato con l'**Assicurato**.
- 6) L'assicurazione è supplementare e non sostituisce pertanto un'eventuale altra assicurazione che già assicuri anche contro perdita o danno a **Bagaglio e Articoli Personali**. Gli **Assicuratori** copriranno l'**Assicurato** solo nella misura in cui la perdita o il danno non sia coperto da altra assicurazione in essere.
- 7) **L'Assicurato** deve adottare tutte le normali precauzioni per garantire la sicurezza dei propri **Bagagli e Articoli Personali**.
- 8) **L'Assicurato** deve fare quanto ragionevolmente in suo potere per evitare o minimizzare il danno, la perdita o il furto.
- 9) Gli **Assicuratori** potranno corrispondere in qualsiasi momento all'**Assicurato** l'Indennizzo ai termini

della Polizza e in tal caso gli **Assicuratori** non avranno alcuna ulteriore responsabilità o onere qualsivoglia in relazione o in conseguenza di tale azione.

- 10) L'**Assicurato** dovrà adottare tutte le misure del caso al fine di recuperare qualunque articolo perduto o sottratto e di identificare e assicurare la procedibilità giuridica nei confronti di qualsiasi individuo(i) responsabile(i) del danno o perdita. Gli **Assicuratori** potranno intraprendere in qualsiasi momento, a loro spese e indipendentemente da qualsiasi causa esistente o questione con l'**Assicurato**, le azioni che riterranno più opportune per il recupero dei beni perduti ovvero dichiarati perduti.
- 11) Qualora gli **Assicuratori** debbano eseguire un qualsiasi pagamento per Bagaglio e Articoli Personali ai sensi della Polizza, essi si surrogano, relativamente a tale pagamento, in tutti i diritti, azioni e ragioni dell'**Assicurato** per l'oggetto e avranno altresì diritto, a **loro** spese di promuovere azioni legali a nome dell'**Assicurato**. L'**Assicurato** dovrà fornire agli **Assicuratori** tutta l'assistenza possibile nella misura in cui gli **Assicuratori** richiederanno per garantire i loro diritti, azioni e ragioni.

Sezione 2. Polizza Assicurativa sui Bagagli e Articoli Personali

COME E QUANDO È VALIDA LA COPERTURA ASSICURATIVA

- 1) La copertura vale durante le 24 ore, dal momento di partenza dal **Luogo di Residenza** o dal momento in cui le spese per il **Viaggio in Copertura** sono state addebitate sul **Conto Carta American Express**, qualsiasi delle due avvenga per ultima, sino al momento del rientro al **Luogo di Residenza**.
- 2) In caso di furto, smarrimento o danneggiamento del **Bagaglio o agli Articoli Personali dell'Assicurato** nel corso del **Viaggio in Copertura**, gli **Assicuratori** erogheranno all'**Assicurato** il costo di rimpiazzo degli articoli come nuovi, al netto della detrazione per usura, sino ad un importo massimo assicurato di €5.000, per ogni **Viaggio in Copertura**, subordinatamente ad un ulteriore limite massimo di €750 per ogni singolo articolo ovvero **Paio o Serie** di articoli.
- 3) Gioielli, orologi e attrezzature da sci di proprietà dell'**Assicurato** sono coperti collettivamente fino ad un importo massimo assicurato di €750 per ogni **Viaggio in Copertura**.
- 4) Qualora l'articolo possa essere riparato con una spesa modica, gli **Assicuratori** pagheranno solamente il costo della riparazione.

CHE COSA NON È COPERTO DALLA POLIZZA (ESCLUSIONI)

Sono esclusi dalla presente Assicurazione:

- 1) I primi €150 per ciascun reclamo e per ciascun evento, in relazione a ciascun **Assicurato**.
- 2) Eventuale **Bagaglio Personale o Beni** presi in prestito o noleggiati dall'**Assicurato** o a questi affidati.
- 3) Furto da veicoli incustoditi.
- 4) Qualsiasi perdita o furto non denunciati agli organi di Polizia Locale nei pressi del luogo in cui avvenga la perdita ed entro 24 ore dalla scoperta di tale perdita.
- 5) Qualsiasi perdita o danno a **Bagaglio Personale o Beni** avvenuti durante il trasporto, che non siano stati notificati immediatamente al **Vettore del Trasporto di Linea**.
- 6) Reclami per i quali la denuncia agli organi di Polizia o la dichiarazione del **Vettore del trasporto di linea** non siano forniti agli **Assicuratori**.
- 7) Reclami per oltre €750 in relazione a: - qualsiasi singolo articolo o bene, qualsiasi Paio o Serie di articoli o beni, complessivamente relativamente a gioielleria, orologi, apparecchiature fotografiche e attrezzature da sci di proprietà dell'**Assicurato**.
- 8) Perdita di qualsiasi articolo mentre ci si trovi in luogo pubblico e non sotto il controllo dell'**Assicurato**.
- 9) Perdita o danno derivante da guasto elettrico o meccanico, usura, tarme e animali nocivi, ammaccature o rigature, ovvero da qualsiasi procedimento di colorazione o pulitura.
- 10) Perdita o danno derivante da sequestro o detenzione da parte di autorità doganali ovvero altri funzionari o autorità.

- 11) Perdita o danno in relazione a beni o apparecchiature noleggiati, lenti a contatto o corneali, dentiere, buoni del tesoro, titoli, denaro, travellers cheques, francobolli o documenti di qualsiasi tipo, strumenti musicali, macchine da scrivere, vetro, porcellana, oggetti di antiquariato, dipinti, attrezzature sportive durante il loro uso, cicli a pedali, apparecchi acustici, campioni o merci, computer e apparecchiature per computer, agende elettroniche, telefoni cellulari, televisori, riproduttori di CD, veicoli e accessori, barche e/o apparecchiature accessorie.
- 12) Danni ad articoli fragili o delicati salvo che risultino da incendio oppure da un incidente ad un'imbarcazione marittima, un aereo o un veicolo.
- 13) Qualsiasi atto intenzionale o negligente da parte dell'Assicurato.
- 14) Perdita o danno provocati da guerra, invasione, atto di autorità straniera, ostilità (con o senza guerra dichiarata), guerra civile, sommosse (col significato di disturbo violento della pace da parte di un gruppo di persone a livello nazionale o locale, che minaccia seriamente la pace sociale e l'ordine pubblico dell'area), oppure atti di ribellione, terrorismo, rivoluzione, insurrezione, azione militare o usurpazione, o la partecipazione in tumulto civile o sommossa di qualsiasi tipo.
- 15) Perdita o distruzione, ovvero danno a qualsiasi bene, ovvero qualsiasi perdita o spesa di qualsiasi tipo risultante o derivante direttamente o indirettamente da:
 - i) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività di qualsiasi combustibile nucleare ovvero da qualsiasi altro materiale di scarto nucleare oppure dalla combustione di combustibile nucleare.
 - ii) proprietà radioattive, tossiche, conflagranti, ovvero altre caratteristiche pericolose di qualsiasi congegno nucleare esplosivo o componente nucleare collegato.

DENUNCIA DI SINISTRO PER BAGAGLI E ARTICOLI PERSONALI

- 1) La copertura assicurativa è prevista per i viaggi prenotati a mezzo della Carta Meeting o Carta Event American Express, rilasciata da American Express Italia S.r.l. in Italia. Di conseguenza, tutti i reclami agli Assicuratori in Italia vanno indirizzati al contatto indicato di seguito.
- 2) L'**Assicurato** dovrà fornire agli **Assicuratori** una dichiarazione scritta che sostanzi il reclamo, unitamente a tutti i certificati, informazioni, prove e ricevute richiesti dagli **Assicuratori** a spese dell'**Assicurato**.
- 3) In sede di reclamo ai termini di polizza l'**Assicurato** dovrà esibire:
 - a) la ricevuta di acquisto dei beni originali
 - b) nel caso di perdita o furto, la denuncia agli organi di Polizia o la dichiarazione del **Vettore del trasporto di linea** (a seconda del caso).
- 4) Eventuali reclami o domande relative a reclami da parte dell'**Assicurato** vanno indirizzati a:
 Crawford & Company,
 Via Mascheroni n°1, Milano Tel. - 02 48100423
 e-mail - j.farina@crawco.it Fax. - 02 48517810

Servizio Global Assist

Global Assist è un servizio telefonico attivo 24 ore su 24 che fornisce informazioni utili a chi deve intraprendere un viaggio e assistenza in tutto il mondo in caso di emergenze di carattere medico, legale o personale. Global Assist fornisce informazioni su pratiche obbligatorie relative a passaporti, visti e vaccinazioni, normative doganali, tassi di cambio, previsioni del tempo, orari di viaggio, medici in loco e servizi di traduzione. Provvede anche al recapito di messaggi urgenti o informazioni mediche ad amici, parenti o colleghi nel caso in cui sopravvenga un'emergenza medica o legale.

CARTA CORPORATE MEETING AMERICAN EXPRESS - RIEPILOGO DEI VANTAGGI DEL SERVIZIO GLOBAL ASSIST

Questo capitolo fornisce indicazioni dettagliate sul servizio Global Assist a beneficio delle persone le cui spese siano addebitate sulla Carta Corporate Meeting American Express. Stipulata con AXA Travel Insurance, società a responsabilità non limitata, 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda - iscritta al registro irlandese delle imprese con il numero 426087. Servizi sono erogati da Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma, TEL.: 06-42115569. AXA Travel Insurance e Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. sono entrambe membri del gruppo AXA Assistance.

Il servizio telefonico Global Assist fornisce assistenza immediata in caso di emergenza durante viaggi al di fuori del territorio italiano. Il servizio di emergenza è a disposizione esclusivamente delle persone le cui spese di viaggio siano state addebitate sul conto della Carta Corporate Meeting American Express. Il servizio può essere contattato 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno al numero +39 06 42115569. In caso di problemi di salute sarà disponibile un medico qualificato per una consulenza. Nel caso in cui sia necessaria una visita da parte di un medico, un dentista o un oculista, o sia necessario recarsi in un ospedale locale, il servizio Global Assist può fornire una lista di nominativi, indirizzi e numeri telefonici di una rete di specialisti accuratamente selezionati ed è in grado di organizzare un ricovero ospedaliero o una visita medica ovunque necessario. Global Assist provvederà a far recapitare articoli indispensabili che siano stati smarriti o dimenticati e che siano irreperibili in loco (per esempio: ricette mediche e lenti a contatto) e provvederà inoltre a trasmettere un massimo di due messaggi a parenti o colleghi di lavoro per informarli di quanto accaduto. In caso di problemi di carattere legale, Global Assist potrà metterla in contatto con l'ambasciata o il consolato. Global Assist garantisce gratuitamente tutti i servizi sopra menzionati. Eventuali anticipi di contante, spese mediche, costi di spedizione o altri costi saranno addebitati sulla Carta Corporate Meeting American Express.

AXA Travel Insurance
10/11 Mary Street
Dublino 1
Irlanda